

## **Disposizioni di attuazione concernenti la pianificazione forestale**

emanate dal Governo il 16 aprile 1996

ai sensi dell'art. 20 della legge federale sulle foreste (Lfo), <sup>1)</sup> art. 18 della relativa ordinanza sulle foreste (Ofö), <sup>2)</sup> art. 25-28 della legge cantonale forestale (LCFo) <sup>3)</sup> e dell'art. 21 della relativa ordinanza d'esecuzione della legge cantonale forestale (OCFo) <sup>4)</sup>

---

### **I. Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

Le norme pianificatorie disciplinano le procedure e i contenuti della pianificazione nonché le competenze nel processo pianificatorio. Oggetto

### **II. Piano di sviluppo del bosco**

#### **Art. 2**

Il piano di sviluppo del bosco disciplina a titolo di copertura planimetrica Scopo totale e extraziendale gli aspetti d'interesse pubblico della gestione del bosco, assicurando lo sfruttamento opportuno del bosco.

#### **Art. 3**

Il piano di sviluppo del bosco è diretto dal Servizio forestale cantonale e Gestione allestito unitamente ai comuni.

#### **Art. 4 <sup>5)</sup>**

---

<sup>1)</sup> RS 921.0

<sup>2)</sup> RS 921.01

<sup>3)</sup> CSC 920.100

<sup>4)</sup> CSC 920.110

<sup>5)</sup> Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998

**Art. 5**<sup>1)</sup>

Informazione

I proprietari del bosco e l'opinione pubblica devono essere informati ad opera dell'Ufficio forestale circa l'inizio della pianificazione, gli obiettivi della pianificazione e il suo decorso.

**Art. 6**

Basi

<sup>1</sup> Devono in particolar modo essere rilevate le seguenti basi:

- a) le basi naturali, in primo luogo le condizioni di ubicazione e lo stato del bosco;
- b) le basi legali, segnatamente le condizioni di proprietà nonché le pianificazioni e gli inventari approvati e passati in giudicato.

<sup>2</sup> <sup>2)</sup> L'Ufficio forestale disciplina il rilevamento, l'amministrazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento delle basi necessarie.

**Art. 7**

Diritti pubblici

Vanno segnatamente rilevati i seguenti diritti:

- a) protezione da pericoli naturali;
- b) produzione e approvvigionamento di legno;
- c) protezione della natura e del paesaggio, in particolar modo di riserve boschive;
- d) riposo e turismo;
- e) agricoltura;
- f) selvaggina e caccia.

**Art. 8**

Allestimento del piano

<sup>1</sup> <sup>3)</sup> Il Servizio forestale cantonale elabora, includendo i comuni interessati, i proprietari di bosco e l'opinione pubblica, un disegno degli oneri. Questo è composto da una parte inerente alle basi e una relativa al piano. Il contenuto e la strutturazione si basano, per quanto ragionevole, sul modello del piano di sviluppo del bosco dell'Ufficio forestale.

<sup>2</sup> La parte inerente al piano comprende:

- a) gli obiettivi a lungo termine (funzioni del bosco);
- b) i provvedimenti generali di tipo selvicolturale, tecnico e infrastrutturale;
- c) il fabbisogno inerente alla coordinazione;
- d) i conflitti aperti;
- e) le direttive di controllo;

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>3)</sup> Testo giusta giusta DG del 12 set. 2000

f) le determinazioni.

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> <sup>1)</sup> Il piano di sviluppo del bosco (parte di piano) viene esposto pubblicamente durante 30 giorni presso l'Ufficio forestale e i comuni interessati. Esposizione

<sup>2</sup> <sup>2)</sup> Durante l'esposizione possono essere inoltrate obiezioni e proposte all'Ufficio forestale. I comuni interessati decidono in merito a tali istanze.

#### **Art. 10**

La parte di piano del piano di sviluppo del bosco viene sottoposta ai comuni interessati per la deliberazione. Entra in vigore con l'approvazione da parte del Governo. Approvazione

#### **Art. 11** <sup>3)</sup>

<sup>1</sup> <sup>4)</sup> L'Ufficio forestale è competente dei controlli inerenti all'attuazione e alle prestazioni. Controllo, rielaborazione

<sup>2</sup> <sup>5)</sup> Su richiesta dei comuni interessati e dell'ufficio forestale di circondario all'indirizzo dell'Ufficio forestale, il piano può essere controllato e, se necessario, rielaborato.

<sup>3</sup> A modifiche di poco conto, quali adeguamenti a pianificazioni ed inventari approvati e cresciuti in giudicato, provvede l'Ufficio forestale dopo aver sentito i comuni interessati.

### **III. Piano d'intervento**

#### **Art. 12**

Il piano aziendale forestale serve alla gestione aziendale e garantisce la trasposizione in pratica del piano di sviluppo del bosco. Scopo

---

<sup>1</sup>) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006\_5035; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2</sup>) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>3</sup>) Testo giusta DG del 12 set. 2000

<sup>4</sup>) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305 risp. giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>5</sup>) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Onere,  
esecuzione

### Art. 13

<sup>1</sup> La pianificazione aziendale è compito del proprietario del bosco. Il Servizio forestale cantonale accompagna l'elaborazione.

<sup>2</sup> Deve essere elaborato un piano di gestione da tutti i proprietari di bosco la cui superficie boschiva compatta supera i 40 ettari e per tutti i boschi con particolare funzione protettiva.

<sup>3</sup> <sup>1)</sup> Più proprietari di bosco possono elaborare un piano aziendale comune. In seguito alla consultazione dei proprietari del bosco l'Ufficio forestale decide circa l'ammissibilità del piano aziendale comune.

### Art. 14 <sup>2)</sup>

Introduzione  
della procedura

### Art. 15

<sup>1</sup> L'ufficio forestale di circondario informa i proprietari di boschi circa la necessità di una pianificazione aziendale nonché i loro diritti e oneri ad essa connessa.

<sup>2</sup> <sup>3)</sup> Il proprietario di bosco stabilisce i dettagli del decorso della pianificazione unitamente all'ufficio forestale di circondario e decide se chiamare a consulto un ufficio di pianificazione. L'Ufficio forestale deve essere informato circa il procedimento della pianificazione.

### Art. 16

Basi

<sup>1</sup> Costituiscono la base della pianificazione aziendale:

- a) il piano di sviluppo del bosco;
- b) la superficie boschiva e la suddivisione del bosco in classi economiche;
- c) la considerazione della condizione e dello sviluppo del bosco a seconda degli effettivi;
- d) i risultati del controllo dell'esecuzione e dell'esito;
- e) le osservazioni sulla continuità da parte del forestale di circondario;
- f) lo stato dell'infrastruttura aziendale.

<sup>2</sup> <sup>4)</sup> L'Ufficio forestale disciplina i dettagli relativi alla raccolta delle basi.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998

<sup>3)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>4)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

**Art. 17**

<sup>1</sup> <sup>1)</sup> Il proprietario del bosco è competente dell'allestimento del piano. Per quanto ciò sia ragionevole, il contenuto e la struttura si basano sul piano aziendale modello dell'Ufficio forestale. Allestimento del piano

<sup>2</sup> Il piano aziendale è composto almeno da:

- a) l'analisi inerente allo stato e allo sviluppo del bosco;
- b) gli obiettivi aziendali conformi alle disposizioni del piano di sviluppo del bosco;
- c) una pianificazione selvicolturale, una pianificazione sulle prestazioni e sullo sfruttamento del legno. In esse sono stabilite le misure necessarie ed adeguate per l'adempimento degli obiettivi nonché determinata l'urgenza;
- d) le direttive sul controllo.

**Art. 18**

Il piano aziendale deve essere:

- a) <sup>2)</sup>sottoposto all'Ufficio forestale per l'esame preliminare;
- b) deciso da parte del proprietario del bosco;
- c) <sup>3)</sup>approvato dall'Ufficio forestale.

Esame,  
approvazione

**Art. 19**

<sup>1</sup> Il piano aziendale deve essere rivisto:

- a) una volta scaduto il periodo di pianificazione, al più tardi dopo 20 anni;
- b) se si verificano importanti cambiamenti;
- c) <sup>4)</sup>se l'interesse pubblico lo richiede e l'Ufficio forestale lo dispone.

Revisione

<sup>2</sup> Il proprietario del bosco decide d'intesa con il forestale di circondario circa il genere e le dimensioni della revisione.

**Art. 20 <sup>5)</sup>**

Per ogni piano aziendale deve essere redatto annualmente un rapporto. L'Ufficio forestale ne stabilisce la forma, il contenuto e le dimensioni. Controllo

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DG del 12 set. 2000

<sup>2)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>3)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>4)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>5)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

**Art. 21**

Finanziamento

<sup>1</sup> I sussidi finanziari a favore della pianificazione aziendale si regolano sulla base della legge forestale. Le prestazioni del forestale di circondario che vanno oltre la consulenza vengono messe in conto.

<sup>2</sup> <sup>1)</sup>Le domande per sussidi finanziari da parte della Confederazione e del Cantone devono essere indirizzati all'Ufficio forestale prima dell'inizio dei lavori.

**IV. Istruzioni****Art. 22** <sup>2)</sup>

Istruzione

L'Ufficio forestale emana rispettive istruzioni per le presenti prescrizioni sulla pianificazione.

**V. Disposizioni finali****Art. 23**

Entrata in vigore

Le presenti prescrizioni sulla Pianificazione entrano in vigore con l'approvazione da parte del Governo <sup>3)</sup> al momento in cui l'istruzione del 19 giugno 1978 <sup>4)</sup> viene abrogata.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>2)</sup> Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

<sup>3)</sup> Approvate dal DFI il 5 febbraio 1996. Pubblicate sul FUC del 3 maggio 1996

<sup>4)</sup> RC 1979, 593